

COMUNE DI CAPITIGNANO
REVISORE UNICO DOTT. GIULIANI GIOVANNI

OGGETTO: approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di imposta 2020

Il Revisore Unico del Comune di Capitignano (AQ), esprime il proprio parere in merito alla proposta di delibera di Consiglio N. 3 del 16/06/2020 ad oggetto: "Approvazione del regolamento per l'applicazione comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di imposta 2020"

Premesso che:

- L'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che l'Organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Richiamati in particolare:

- L'art. 1, commi 3 e 3bis, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale prevede che:
 - a) I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali.
 - b) Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.
- L'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni della legge 14 settembre 2011, n. 148 e s.m.e i., il quale dispone che per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3bis dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al disotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto con la quale il Consiglio Comunale approva la proposta di modifica al regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con la quale si prevede a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D.Lgs n. 267/2000

Visto lo Statuto Comunale

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

CONSIDERATO

Che è opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2020/2022, istituire l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di delibera di Consiglio in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto

Capitignano, 22/06/2020



Il Revisore Unico

Dott. Giuliani Giovanni